



**Università degli Studi del Sannio  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie**

**Linee Guida per la distribuzione dei fondi dipartimentali per contributi finanziari per le pubblicazioni dei docenti e ricercatori del Dipartimento nonché per la organizzazione di convegni nazionali ed internazionali**

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento 29 Maggio 2019)

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Ogni anno, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, al fine di valorizzare e incentivare la qualità della ricerca, nella disponibilità di un finanziamento da quantificare e gestire secondo criteri proposti dal Comitato della Ricerca del Dipartimento (d'ora in poi, il Comitato) ed approvati dal Consiglio di Dipartimento, provvede a destinare una quota del proprio bilancio, attingendo anche o esclusivamente dai fondi di Ateneo per la Ricerca, ai contributi per pubblicazioni e per la organizzazione di convegni nazionali ed internazionali da parte dei docenti e ricercatori (d'ora in poi docenti) del Dipartimento.
2. Il contributo del Dipartimento è da intendersi anche come contributo integrativo rispetto ad altri fondi di ricerca a disposizione del docente per ciascuna iniziativa proposta.

**Articolo 2**

**Dotazioni parziali del Fondo e finestre di tempo per l'erogazione**

1. Per ciascun anno solare, la dotazione del complessivo *budget* di cui all'art. 1 delle presenti Norme è suddivisa in tre dotazioni di uguale consistenza economica, di *budget* parziali per le pubblicazioni, le cui finestre temporali di erogazione sono le seguenti:
  - a. dal 1 gennaio al 30 aprile;
  - b. dal 1 maggio al 31 agosto;
  - c. dal 1 settembre al 31 dicembre.
2. L'istanza deve pervenire al Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei seguenti termini:
  - a. entro il 15 febbraio, in relazione alla prima finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;
  - b. entro il 15 giugno, in relazione alla seconda finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;
  - c. entro il 15 ottobre, in relazione alla terza finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo
3. Per ciascun anno solare, la dotazione del complessivo *budget* di cui all'art. 1 delle presenti Norme è suddivisa in due dotazioni, di uguale consistenza economica, di *budget* parziali per i convegni, le cui finestre temporali di erogazione sono le seguenti:
  - a. dal 1 gennaio al 30 giugno;
  - b. dal 1 luglio al 31 dicembre.
4. L'istanza deve pervenire al Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei seguenti termini:
  - a. entro il 15 aprile, in relazione alla prima finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;
  - b. entro il 15 ottobre, in relazione alla terza finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo



5. Qualora, nell'anno solare, nell'ambito di una finestra di tempo prevista per l'erogazione dei contributi di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento non avesse deliberato l'erogazione di contributi a copertura totale della dotazione prevista, le quote in avanzo vanno ad aggiungersi alle dotazioni finanziarie previste per le eventuali finestre di tempo successive entro l'anno solare.

### Articolo 3

#### **Contributi per pubblicazioni: definizione delle tipologie delle pubblicazioni e specifiche procedurali**

1. Possono essere oggetto di contributo le seguenti tipologie di pubblicazioni:
  - a. Pubblicazioni inedite di valore scientifico su riviste indicizzate da ISI Web of Knowledge /Scopus con un significativo contributo scientifico del proponente e ricadenti nella categoria Q1/MCQ (bibliometrici) ed A (non bibliometrici);
  - b. Volumi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici proposti (coordinate) da docenti del Dipartimento con un significativo contributo scientifico del proponente;
  - c. atti di convegni promossi da un docente del Dipartimento, contenenti almeno un significativo contributo scientifico del proponente.
2. All'atto della domanda i richiedenti dovranno specificare:
  - a. titolo dell'opera;
  - b. tipologia dell'opera;
  - c. autore/i o curatore/i;
  - d. indice sintetico;
  - e. numero di pagine previste e quantificazione dell'apparato iconografico a colori che necessita di carta patinata;
3. Raccolta l'istanza, il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta di finanziamento al Comitato che entro 30 giorni dall'istanza esprime al Consiglio di Dipartimento il proprio parere sulla rilevanza scientifica della pubblicazione, determina una eventuale graduatoria di massima in base alle presenti Linee Guida, affinché il Consiglio possa deliberare in merito all'ammissibilità dell'istanza di finanziamento proposta ed alla quota del contributo da erogare.
4. Il Comitato allega ad ogni richiesta le proprie osservazioni, formulate sulla base dei seguenti parametri:
  - a. interesse generale e congruenza con le linee di programmazione triennale della ricerca del Dipartimento;
  - b. rilevanza scientifica e collocazione editoriale ai fini delle norme di valutazione nazionali vigenti per la valutazione della Ricerca del Dipartimento;
  - c. congruità della documentazione e della spesa preventivata;
5. Al fine di valorizzare e incentivare la creazione di gruppi di ricerca interni al Dipartimento, il contributo può essere aumentato fino al 30% rispetto ai fondi assegnati su richiesta di almeno due docenti del Dipartimento.
6. Nel caso in cui il *budget* a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, varrà la regola secondo la quale:
  - a. saranno privilegiate le richieste di docenti o gruppi di docenti coerenti con la programmazione triennale della ricerca stabilita dal Dipartimento che valorizzino le



finalità perseguite dal Dipartimento, anche in ottemperanza alle normative che determinano elementi di premialità per lo stesso Dipartimento;

- b. sarà escluso chi ha ottenuto contributi per la medesima tipologia nella precedente analoga assegnazione.

#### **Articolo 4**

##### **Oneri a carico del beneficiario**

1. Entro 12 mesi dal conferimento del contributo, i beneficiari sono invitati a consegnare due (2) copie della pubblicazione finanziata all'amministrazione del Dipartimento.
2. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dall'Autore, i tempi per la pubblicazione dovessero protrarsi oltre il tempo previsto, allo scadere dei 12 mesi, l'Autore dovrà esibire al Direttore del Dipartimento le bozze della pubblicazione. In caso contrario, l'erogazione del contributo verrà sospesa.
3. Sarà obbligo di ogni docente che ha pubblicato con il contributo del Dipartimento indicare con chiarezza ed evidenza la fonte di tale contributo.

#### **Articolo 5**

##### **Contributi per Organizzazione di Convegni/Congressi: specifiche procedurali**

1. Possono essere oggetto di contributo da parte del Dipartimento convegni nazionale ed internazionali organizzati da docenti del Dipartimento.
2. All'atto della domanda i richiedenti dovranno specificare:
  - a. titolo e programma della manifestazione;
  - b. elenco sia pure provvisorio dei partecipanti e/o numero dei partecipanti;
  - d. altri enti patrocinatori/finanziatori;
  - e. sede e durata.
3. Raccolta l'istanza, il Direttore sottopone la proposta di finanziamento al Comitato che entro 30 giorni dall'istanza esprime al Consiglio di dipartimento il proprio parere, affinché esso possa deliberare in merito all'ammissibilità dell'istanza di finanziamento proposta ed alla quota del contributo da erogare.
4. Il Comitato allega ad ogni richiesta le proprie osservazioni, formulate sulla base dei seguenti parametri:
  - a. tipologia e sede dell'iniziativa (convegno nazionale, convegno internazionale);
  - b. presenza di relatori stranieri;
  - c. novità e risonanza del tema nella comunità scientifica di riferimento.
5. Il finanziamento dovrà essere utilizzato entro un anno (12 mesi) a partire dal conferimento del contributo.
6. Sarà obbligatorio indicare con chiarezza ed evidenza la fonte del contributo ricevuto dal Dipartimento.